

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1409-A</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 29 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 871)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PATUANELLI, ROMEO**

---

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 30 novembre 2018*

---

(Relatore: **SAITTA**)

---

**NOTA:** Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).  
La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 gennaio 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1409, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge si veda lo stampato n. 1409.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 1409 e rilevato che:

il progetto di legge è composto di un solo articolo sostanziale che autorizza il Governo ad emanare i decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge n. 155 del 2017;

i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere adottati con la procedura individuata dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 e con i medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge agli articoli da 2 a 15;

sotto il profilo temporale, i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere adottati « entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati », con una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 22 marzo 2017 sul progetto di legge C. 4144); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 1, le parole: « entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati » con le seguenti: « entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ».

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge n. 1409, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e

correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155;

rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia ordinamento civile, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge n. 1409, approvata dal Senato, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;

sottolineato che, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge originario (atto Senato n. 871), l'esigenza dell'intervento normativo di cui alla proposta di legge in esame deriva dal fatto che l'adozione di decreti correttivi non è prevista dalla legge di delega 19 ottobre 2017, n. 155, e che « nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto relevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria »;

ricordato che, in attuazione della delega contenuta nella citata legge n. 155 del 2017, entrerà in vigore nei prossimi giorni il decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,

approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 gennaio 2019;

evidenziato che, vista l'importanza e la complessità della materia trattata, potranno emergere delle criticità o delle esigenze a cui far fronte in sede di applicazione del medesimo decreto;

sottolineato che risulta pertanto essenziale dare al Governo strumenti legislativi snelli che consentano di incidere velocemente su eventuali aspetti problematici della nuova normativa, soprattutto con riferimento all'impatto che quest'ultima può avere sul sistema imprenditoriale del nostro Paese;

rilevata al riguardo l'opportunità che attraverso le disposizioni integrative e correttive si possa intervenire su questioni problematiche – eventualmente non risolte dal testo definitivo del decreto legislativo –, quale, ad esempio, la previsione di un potenziamento delle regole di *governance* di cui all'articolo 378 dello schema di decreto legislativo, peraltro evidenziata nei pareri parlamentari resi sullo stesso;

evidenziato, infatti, che il citato articolo 378 modifica l'articolo 2477 del codice civile nel senso di individuare, fra i requisiti che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (sindaco e revisori dei conti), il limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;

rilevato che tale disposizione potrebbe frenare la crescita dimensionale delle società interessate in quanto, per evitare di incorrere in questo nuovo obbligo, le aziende limiterebbero le nuove assunzioni o ridurrebbero quelle già presenti negli esercizi precedenti;

evidenziate, altresì, le possibili criticità connesse agli ulteriori limiti di 2 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni individuati dal citato articolo 378, ai fini del suddetto obbligo di nomina dell'organo di controllo;

ribadita quindi l'esigenza di rendere più agevoli le procedure integrative o correttive dei decreti attuativi per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza affinché le nuove norme rappresentino un reale aiuto per scongiurare il fallimento delle imprese e superare eventuali crisi aziendali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

